

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

21° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del presidente **GUALTIERI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1533) *SEMENZATO ed altri: Norme per la messa al bando totale delle mine antipersona*

1608 *FORCIERI ed altri: Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona*

(2740) *Norme per la messa al bando delle mine antipersona*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri e Leccese (Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno

di legge n. 2740. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1533 e 1608)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa	4
DE GUIDI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	10, 11
DOLAZZA (Lega Nord-per la Padania indip.)	9, 10
LORETO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	9
MANCA (Forza Italia)	10
PALOMBO (AN)	3
PELLICINI (AN)	11
ROBOL (PPI)	11
RUSSO SPENA (Rifond. Com.-Progr.)	10
UCCHIELLI (Sin. Dem.-l'Ulivo), relatore alla Commissione	3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1533) SEMENZATO ed altri: Norme per la messa al bando totale delle mine antipersona

(1608) FORCIERI ed altri: Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona

(2740) Norme per la messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri e Leccese

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2740. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1533 e 1608)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1533, 1608 e 2740, quest'ultimo già approvato dalla Camera dei deputati e assunto a testo base.

Poichè nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Vi comunico che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni permanenti consultate (1^a, 5^a e 10^a) dei quali do lettura:

«La 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza esprime un parere favorevole, salvo che per l'articolo 10 del disegno di legge n. 2740, sul quale il parere è contrario. In proposito, la Commissione conferma infatti il proprio orientamento negativo, motivato dalla eccessiva proliferazione di organi parlamentari bicamerali che lede la funzionalità del Parlamento, comporta oneri ingiustificati per i bilanci delle Camere e sottrae competenze alle Commissioni permanenti».

«La 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di sua competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 2740, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che in esso siano assorbiti i disegni di legge nn. 1533 e 1608».

«La Sottocommissione per i pareri della 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), esaminati i disegni di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando di tenere in adeguato conto l'esigenza di una riconversione delle imprese produttrici che ne garantisca i livelli occupazionali».

Vi comunico altresì che sono stati presentati tre emendamenti, due da parte del relatore (5.1 e 10.1) e uno da parte del senatore Palombo (1.1). L'emendamento 5.1 è stato formulato in seguito alla lettera invia-

taci ministro della difesa Andreatta con la quale si invitava la Commissione ad uniformare l'articolato ai deliberati della Conferenza di Oslo in materia di distruzione delle scorte di mine. L'emendamento mira a mantenere in dotazione o stoccaggio presso le Forze Armate un quantitativo di mine antipersona pari a 10.000 unità, al posto delle 200.000 previste originariamente dal comma 1 dell'articolo 5.

L'emendamento 10.1, presentato sempre dal relatore, mira a sopprimere l'articolo 10 (volto a costituire un Comitato parlamentare di indirizzo, controllo e verifica sulla messa al bando delle mine antipersona) nel rispetto della condizione posta nel parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

Do ora lettura dell'emendamento 1.1 presentato dal senatore Palombo:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In parziale deroga ai precedenti commi 1 e 2, è possibile utilizzare il quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1, ed importare un quantitativo di mine antipersona strettamente necessario per lo studio, sviluppo ed insegnamento delle tecniche di individuazione, disinnescamento e distruzione delle stesse, nonché all'addestramento per operazioni di sminamento».

Conseguentemente, al comma 1, infine, sopprimere le parole: «fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1».

1.1

PALOMBO

In proposito devo segnalare che l'emendamento 5.1 presentato dal relatore sembra superare quest'ultimo emendamento; di conseguenza chiedo al presentatore cosa ne intenda fare.

PALOMBO. Signor Presidente, non ero a conoscenza dell'esistenza dell'emendamento del relatore; a seguito della sua presentazione ritiro l'emendamento a mia firma.

UCCHIELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente intervengo per ringraziare lei, i colleghi intervenuti nella discussione, seppur breve, della precedente seduta ed il sottosegretario Brutti.

Credo sia estremamente importante approvare il provvedimento al nostro esame senza apportarvi alcuna modificazione e quindi senza doverlo rinviare alla Camera. Tuttavia, dopo l'indicazione contenuta nel parere espresso dalla 1ª Commissione relativa alla abrogazione dell'articolo 10 (che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare paritetico di indirizzo, controllo e verifica composto da cinque deputati e cinque senatori e destinato ad operare per un periodo di cinque anni) e la lettera inviataci dal ministro Andreatta relativa al necessario coordinamento del provvedimento al nostro esame con il contenuto della Conferenza di

Oslo, credo sia opportuno approvare i due emendamenti presentati e chiedere alla Camera di approvare rapidamente il testo che ci apprestiamo a licenziare con le modifiche apportate.

Voglio anche auspicare – anche perchè non possiamo esprimere più di un auspicio – una continua azione da parte del nostro Ministro degli esteri nei confronti di quei paesi di grande rilievo politico che non hanno sottoscritto il Trattato – sono settanta quelli che invece lo hanno fatto – quali, in particolare, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Russia, il Giappone, l'India, l'Iran e l'Iraq. Diventerà quindi estremamente importante sia la firma da parte del Governo italiano – che si concretizzerà nella prima decade di dicembre – sia la continuazione dell'azione in sede ONU affinché questi paesi ritornino a negoziare su una materia come quella al nostro esame.

Vi chiedo di approvare il testo con i due emendamenti presentati e di rinviarlo rapidamente alla Camera dei deputati per la sua approvazione definitiva.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, signori senatori, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore. Attribuiamo grande rilievo al provvedimento al nostro esame e ci siamo adoperati per una approvazione quanto più sollecita possibile. Certo, il parere della 1ª Commissione permanente (favorevole, ma subordinato alla abrogazione dell'articolo 10) ne rende un po' più complicata l'approvazione definitiva, ma credo che anche la Camera dei deputati in sede deliberante possa concludere al più presto il suo *iter* parlamentare.

Sottolineo l'importanza dell'emendamento 5.1 – in quanto si propone di rispettare le deliberazioni della recente Conferenza di Oslo – e ribadisco che l'interpretazione corretta del comma 2 dell'articolo 1 nella sua stesura attuale – non so se poi sarà modificato –, laddove si fa riferimento alla ricerca tecnologica, è quella per la quale si intende messa al bando la ricerca tecnologica finalizzata alla produzione delle mine antipersona e non quella che mira a contrastarle, a circoscriverle, a neutralizzarle e ad effettuare operazioni di bonifica; questo mi sembra evidente. Volevo puntualizzare questo aspetto in quanto nell'attuale stesura del testo normativo si presenta il rischio di una errata interpretazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

(Finalità)

1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.

2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

È approvato.

Art. 2.

(Definizione)

1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

È approvato.

Art. 3.

(Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona)

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.

È approvato.

Art. 4.

(Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona)

1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 5.

(Distruzione delle scorte)

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata, non rinnovabile, e comunque non superiore a duecentomila unità, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvederà altresì a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5, comma 1, con il seguente:

«1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle 10.000 unità e rinnovabile tramite importazione, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2 della presente legge, destinata esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento».

5.1

IL RELATORE

Questo emendamento, presentato dal relatore Uccielli, sostanzialmente su proposta del Governo, abbassa da 200.000 a 10.000 unità la quantità di mine antipersona in dotazione o stoccaggio presso le Forze armate per le necessità di cui ha parlato ora il Sottosegretario.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Decreto ministeriale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sarà individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sarà istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1000 milioni.

2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.

3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.

È approvato.

Art. 8.

(Attività in favore delle vittime di mine antipersona)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione».

È approvato.

Art. 9.

(Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento)

1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.

2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce annualmente in merito allo smaltimento delle scorte ed ai relativi oneri finanziari.

È approvato.

Art. 10.

(Comitato parlamentare di indirizzo, controllo e verifica sulla messa al bando delle mine antipersona)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un Comitato parlamentare con poteri di indirizzo, controllo e verifica dell'attuazione della presente legge. Il Comitato termina i propri lavori entro cinque anni dalla sua costituzione con la presentazione di una relazione al Parlamento.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da cinque deputati e cinque senatori nominati dai Presidenti delle due Camere in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vicepresidente.

3. Il Comitato ha il compito di controllare e verificare la corretta attuazione delle norme della presente legge e di adottare atti di indirizzo al Governo finalizzati ad una migliore e più efficiente attuazione della legge stessa. In particolare, il Comitato ha il potere di:

a) esaminare, a richiesta, il registro di cui all'articolo 6;

- b) verificare, tramite ispezioni, lo stato dello smaltimento delle mine antipersona;
- c) chiamare a riferire qualunque funzionario dello Stato o privato cittadino;
- d) svolgere ispezioni nei locali di imprese private o in altri locali nei quali sia noto o si sospetti avvenga, o sia avvenuta, produzione, ricerca o stoccaggio di mine antipersona;
- e) vigilare sul corretto utilizzo dei fondi stanziati per le finalità della presente legge.

4. Il Presidente può chiedere, per l'espletamento dei lavori del Comitato, la collaborazione della polizia giudiziaria.

5. Il Comitato può chiamare a partecipare ai propri lavori fino a quattro esperti del settore.

6. Il Comitato può adottare un proprio regolamento interno. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento soppressivo:

Sopprimere l'articolo.

10.1

IL RELATORE

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

Non è approvato.

Art. 11.

(Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare)

1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale; nè le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LORETO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo al provvedimento, auspicando che la Camera dei deputati possa in tempi altrettanto rapidi approvare il testo definitivo della legge.

DOLAZZA. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente esprime voto favorevole al provvedimento, opponendo

sempre e comunque determinate riserve per il futuro al fine di chiedere – come ha specificato il Sottosegretario – che questa ricerca sia effettuata per certi tipi di esplosivi e certe applicazioni. Se determinati paesi non hanno firmato l'accordo internazionale per la non proliferazione delle mine antiuomo, penso che l'abbiano fatto anche per la particolare formazione del loro territorio, dove questo tipo di arma è a tutt'oggi fortemente applicata e provoca i maggiori danni. Quindi, oltre allo sminamento di questi territori, oltre al reperimento di magazzini per distruggere le mine, dovremmo verificare che esse non entrino in un circuito illegale dove già viaggiano molte armi. Sarebbe bene che il Governo si adoperasse anche in questo senso perchè tale mercato sta provocando enormi disgrazie in tutto il mondo.

RUSSO SPENA. Esprimo, anche a nome del Gruppo di Rifondazione comunista, voto favorevole al disegno di legge, che è di grande civiltà e molto importante. Ci rendiamo conto tutti, credo, che con questo provvedimento si dà solo inizio ad un percorso che porta alla soluzione definitiva di un problema che tanto sangue innocente ha fatto versare, soluzione definitiva da cui ovviamente siamo ancora molto lontani. Siamo infatti all'inizio: occorre, come ricordava il relatore, un ruolo forte del Ministero degli affari esteri presso i paesi che non hanno sottoscritto l'accordo internazionale; occorre evitare appunto il traffico illegale a livello internazionale delle mine antiuomo; occorre, come ricordava anche il Sottosegretario prima, che tutta la tecnologia più avanzata venga utilizzata ora nella direzione del ritrovamento, della ricerca e della bonifica dei territori (ve ne sono alcuni fortemente inquinati e pervasi dalle mine antiuomo); occorre, infine, che il nostro paese sviluppi una capacità tecnologica forte per questa opera di sminamento, come in parte già avviene in alcuni paesi.

Quindi, soprattutto con questo impegno che assumiamo individualmente e collettivamente, come Commissione difesa del Senato e come Parlamento, credo che il provvedimento possa essere considerato il primo passo importante verso la soluzione di un problema estremamente preoccupante della nostra epoca.

MANCA. Anche la parte politica che io rappresento, il Gruppo Forza Italia, esprime un parere molto favorevole al provvedimento e ne sottolinea l'alta valenza politica, nel convincimento che gli ordigni esplosivi, ove sia indispensabile utilizzarli, siano sempre più finalizzati a colpire cose e non persone, ben coscienti del fatto che la tecnologia moderna consente tutto ciò.

Comunque, unendomi anche a quanto ha detto prima il relatore, voglio sottolineare l'opportunità che il Governo italiano si muova nei confronti dei paesi che non hanno firmato, in quanto non si vorrebbe che si ripettesse ciò che è successo con l'arma nucleare, quando vi furono paesi che ne decisero il bando e altri invece che continuarono ad avere un atteggiamento nei riguardi di questo altrettanto micidiale strumento, non curandosi di ciò che avevano fatto i primi.

DE GUIDI. Pur avendo il Gruppo al quale appartengo già espresso parere favorevole per questo provvedimento, mi permetto di sottolineare anche la mia personale adesione estremamente convinta. La messa al bando di un'arma antiuomo, antipersona, come è definita la mina, credo sia un segno di grande civiltà.

C'è solo da rammaricarsi che si sia arrivati a questo appuntamento forse con troppo ritardo, dopo che troppe vittime sono state massacrate – lo sono tutt'oggi – da questo strumento di guerra. Ritengo che una riflessione anche per il futuro possa riguardare il tentativo di individuare le armi che non sono rivolte contro le persone e vedere se la messa al bando può essere estesa ad altri tipi di armi. E speriamo che ciò avvenga in un futuro non molto lontano.

ROBOL. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito popolare italiano.

PELLICINI. Signor Presidente, il voto di Alleanza nazionale è sicuramente favorevole. Dichiariamo però subito che siamo abbastanza scettici sulla portata in gran parte morale di questo voto perchè il voto contrario al trattato di Oslo da parte di alcuni importanti paesi che sono stati direttamente o indirettamente parte in causa, mandanti attivi o passivi, investiti della questione sul piano internazionale, ci lascia fortemente perplessi.

Siamo tuttavia favorevoli, sotto il profilo normativo, a questo provvedimento. Bisognerebbe mettere all'ordine del giorno prima o poi una legge che preveda la messa al bando delle armi chimiche e batteriologiche, per eguali principi umanitari, forse addirittura più sentiti perchè, quelli sì, colpiscono davvero le popolazioni civili.

Ribadiamo dunque il nostro voto favorevole anche se continuiamo a nutrire un certo scetticismo; infatti, se alcune delle grandi potenze non aderiranno ad un trattato come quello di Oslo, inevitabilmente si determinerà una situazione simile a quella del 1918 quando Wilson riassunse le condizioni indispensabili per la pace in 14 punti senza che questa potesse però essere garantita. Cosa successe dopo, lo sappiamo tutti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, compiacendomi personalmente per l'unità e la prontezza mostrate dalla Commissione nell'affrontare e portare a compimento il suo *iter*.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1533 e 1608.

I lavori terminano alle ore 15,40.

